

ESTRATTO



Volume 33 - Numero 12
Dicembre 2020


ISSN 0394-9303 (cartaceo)
ISSN 1827-6296 (online)

Notiziario

dell'Istituto Superiore di Sanità

Contraffazione e tutela del consumatore: una battaglia sempre aperta

R. Draisci, R. Mancinelli, S. Deodati,
M. Ferrari, L. Attias, S. Guderzo



www.iss.it

CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE: UNA BATTAGLIA SEMPRE APERTA



Rosa Draisci, Rosanna Mancinelli, Simona Deodati,
Marco Ferrari, Leonello Attias, Stefano Guderzo
Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore

RIASSUNTO - I prodotti contraffatti rappresentano un rischio per la sicurezza e la salute del consumatore, che può difendersi prima di tutto con una corretta informazione. La contraffazione, intesa come la riproduzione e la commercializzazione illecita di un bene, è un reato regolato dal Codice Penale e viola la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (Codice del Consumo). Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), grazie alle sue competenze e attività, fornisce al consumatore informazioni utili per una scelta consapevole e per la prevenzione dei rischi.

Parole chiave: contraffazione; tutela della salute; sicurezza d'uso

SUMMARY (*Counterfeiting and consumer protection: an ongoing open battle*) - Counterfeiting, i.e. the illegal reproduction and marketing of a product, is an offense regulated by the Italian Penal Code and a violation of the Directive 2001/95/EC aimed at guaranteeing the safety of products placed on the market. Counterfeit products represent a risk for the safety and health of consumers who can first of all protect themselves accessing to correct information. The ISS National Center for Chemicals, Cosmetics and Consumer Protection, thanks to its competence and activities, provides the consumer with information targeting conscious choices and risk prevention.

Key words: counterfeiting; health protection; safety of use

rosanna.mancinelli@iss.it

Per "contraffazione" si intende la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale. La contraffazione rappresenta un potenziale rischio per la salute della collettività ed è un reato, punito dall'art. 473 del Codice Penale italiano, che di fatto reca danno alle imprese, alla proprietà intellettuale e industriale, e all'economia. Le merci contraffatte o illegali includono diverse tipologie merceologiche quali, ad esempio, abbigliamento, tessuti, calzature e accessori, cosmetici, giocattoli e articoli per l'infanzia.

I prodotti contraffatti non rispettano la legislazione pertinente, in particolare la Direttiva 2001/95/CE (1) sulla sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia con il DLvo 172/2004 successivamente inglobato nel

DLvo 206/2005 (detto anche "Codice del Consumo") (2). Il Codice del Consumo non elenca alcuna sostanza chimica, ma prevede disposizioni finalizzate alla "Sicurezza generale dei prodotti". Sono inoltre disattesi gli obblighi derivanti dalla normativa Made in Italy (3) e i Regolamenti europei "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals"(REACH) e "Classification, Labelling and Packaging" (CLP). Alcuni prodotti di provenienza extra-Unione Europea (UE), quali articoli tessili, cosmetici e giocattoli, potrebbero inoltre contenere sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern - SVHC), identificate come tali in base al Regolamento europeo REACH (4) e quindi "vietate" o "autorizzate" solo per determinati usi/settori ai sensi di detto Regolamento. ►

Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore (CNSC, cncs.iss.it) dell'Istituto Superiore di Sanità, ha fra i suoi compiti la valutazione di pericoli e rischi connessi a sostanze chimiche, le azioni di prevenzione e la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni da prodotti chimici. Inoltre, il CNSC è impegnato in attività di valutazione e regolamentazione a livello europeo e internazionale a supporto dell'Autorità competente nazionale, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency - ECHA) e di altri organismi internazionali. Tali competenze sono essenziali per la lotta alla contraffazione ai fini delle azioni di gestione e controllo, ma anche ai fini dell'informazione che viene resa disponibile affinché il consumatore stesso sia in grado di difendersi dalla contraffazione attraverso scelte consapevoli.

Controllo

Per quanto riguarda le azioni di controllo internazionali, in Europa è attivo il Safety Gate (ex Rapid Alert System for Non Food Products - RAPEX), il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi mediante il quale ogni Autorità nazionale - per l'Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico (5) - notifica alla Commissione Europea i prodotti a rischio per i consumatori. Alimenti e mangimi, farmaci e dispositivi medici sono controllati da un altro Sistema di sorveglianza. Il sistema di allarme rapido Safety Gate consente un rapido scambio di informazioni tra gli Stati Membri dell'UE/SEE (Spazio Economico Europeo), il Regno Unito e la Commissione Europea sui prodotti non alimentari pericolosi, che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Nel caso di un prodotto a rischio, le Autorità nazionali competenti prendono gli opportuni provvedimenti: possono ritirare il prodotto dal mercato, effettuare un richiamo se il prodotto è già arrivato ai consumatori, oppure possono lanciare un'allerta. A partire dal 15 gennaio 2002, data di entrata in vigore della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni ricevute dai punti di contatto nazionali e le misure adottate dal Paese dichiarante.

È possibile consultare il portale del Safety Gate (6) per accedere all'elenco di prodotti pericolosi reperiti in tutta Europa. Come esempio, sono riportati i grafici relativi al periodo ottobre 2018 - febbraio 2019, che è particolarmente rappresentativo in quanto comprende sia il Natale che il periodo dei saldi quando gli acquisti aumentano notevolmente rispetto ad altri mesi dell'anno. In particolare, la Figura 1 riguarda le notifiche di rischio chimico divise per settore di produzione e la Figura 2 indica la tipologia di sostanze chimiche presenti nei prodotti in commercio e notificate. I giocattoli rappresentano la categoria di prodotti più notificata: i danni da componenti chimici in tali prodotti rappresentano la seconda causa di allerta più frequentemente segnalata (23%), seguita dai rischi di soffocamento per i bambini (13%), come indicato nel report del 7 giugno 2020 pubblicato dalla Commissione Europea (7).




Figura 1 - Le notifiche di rischio chimico segnalate al Sistema di allerta europeo Safety Gate relative al periodo ottobre 2018 - febbraio 2019 divise per settore di produzione




Figura 2 - Le sostanze chimiche presenti nei prodotti segnalati al Safety Gate, relative al periodo ottobre 2018 - febbraio 2019

Per combattere il fenomeno della contraffazione in Italia è stato istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), supportato da due Commissioni Consultive Permanenti. Il 28 giugno 2019 il CNAC ha cambiato la sua denominazione in Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS) con più ampie competenze e compagine. Il nuovo Consiglio include, tra le sue competenze, il contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti (Italian Sounding), che danneggia le imprese del Made in Italy, e l'ingresso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) tra i membri componenti il Consiglio.

Prodotti e rischio chimico

I prodotti contraffatti, che non rispettano le norme e i Regolamenti in vigore nell'Unione Europea, rappresentano un rischio estremamente elevato per la salute del consumatore. Si evidenziano alcuni esempi per tipologie di prodotti.

Cosmetici

I rischi sono dovuti all'uso di sostanze chimiche vietate o disciplinate dal Regolamento Cosmetici (8), che possono causare effetti di gravità variabile. Questi effetti possono essere locali ovvero a carico soprattutto della cute con la manifestazione di irritazioni o reazioni allergiche o, più raramente, a carattere sistemico provocando effetti avversi in siti dell'organismo distanti dal punto di contatto. Filiere di produzione non conformi dal punto di vista igienico-sanitario possono anche causare contaminazioni batteriche.

Comparto della moda

Include abbigliamento, tessuti, calzature e accessori, ed è particolarmente colpito dalla contraffazione. I prodotti contraffatti possono contenere sostanze molto pericolose rilasciate durante i processi di lavaggio e tintura quali, ad esempio: ammine aromatiche classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic substances - CMR); ftalati, utilizzati come plastificanti, che possono avere effetti tossici sulla riproduzione e di interferenza sul sistema endocrino; metalli, come nichel e cadmio, presenti



in coloranti e accessori metallici, che sono associati all'insorgenza di effetti locali e sistemici. La Commissione Europea ha recentemente stabilito la restrizione, relativa a sostanze CMR nel settore dell'abbigliamento, dei tessuti e delle calzature, le cui prescrizioni sono riportate alla voce 72 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH, che pone dei limiti massimi di concentrazione per 33 sostanze CMR.

Giocattoli

Desti particolare preoccupazione la presenza di sostanze pericolose che vengono frequentemente ritrovate negli articoli contraffatti. Tra queste: gli ftalati, in particolare: il DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate), che è un interferente endocrino; le nitrosammine, che sono associate a effetti cancerogeni; i metalli pesanti, che possono dare origine a reazioni allergiche ed effetti sistemici; le paraffine clorate a catena corta (Short-chain chlorinated paraffins - SCCPs), che sono particolarmente persistenti nell'ambiente e bioaccumulabili.

Colle e adesivi

In queste tipologie di prodotti sono stati frequentemente ritrovati composti organici volatili, tra i quali, ad esempio, benzene e cloroformio, che hanno proprietà cancerogene e che sono disciplinati da specifiche restrizioni del REACH. ▶

Come difendersi

Per riconoscere l'originalità del prodotto è bene controllare le confezioni, che devono essere integre, sigillate, senza segni di manomissione e usura. Strumento essenziale per la tutela del consumatore è l'etichetta, che rappresenta la carta d'identità del prodotto e deve riportare in modo chiaro i dati del produttore e le informazioni circa le materie impiegate, la provenienza e la tracciabilità.

Attenzione inoltre alla marchiatura. Il Regolamento europeo n. 305/2011 (9) impone la marcatura C E per i prodotti realizzati sia all'interno che all'esterno dello SEE e commercializzati all'interno del suo territorio, che ne garantisce i requisiti di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. La spaziatura tra la "C" e la "E" è pari a un'altra C immaginaria rovesciata, le lettere non sono inferiori a 5 millimetri e le loro proporzioni devono essere rispettate a prescindere dalle dimensioni del marchio apposto sul prodotto stesso, sulla targhetta o sull'imballaggio e/o sui documenti di accompagnamento. Marchiature contraffatte possono facilmente trarre in inganno: ad esempio, attenzione a non confondere il marchio europeo "C E" con quello "CE" senza spaziatura, che sta invece per China Export (Figura 3).

Particolare attenzione merita la commercializzazione online che è in continuo e significativo sviluppo, favorito anche dalla pandemia di COVID-19. L'e-commerce, se da un lato rappresenta una grande opportunità di vendita e crescita per le imprese, proprio per le sue caratteristiche





può facilitare la commercializzazione di prodotti illegali. È raccomandabile leggere attentamente la descrizione del prodotto e verificare la congruità dei prezzi, controllare indirizzo URL, nome e luogo di provenienza dell'azienda, e l'autenticità del numero di partita IVA che solitamente è riportato nella homepage del sito. Per il pagamento online usare siti certificati e verificare il diritto di recesso (14 giorni) e la garanzia legale (2 anni).

Proprio a causa della rilevanza delle problematiche economiche e sanitarie relative a prodotti contraffatti, il CNSC/ISS dedica parte delle proprie attività scientifiche alla realizzazione di campagne informative per il consumatore, realizzate in varie modalità. Ad esempio, le iniziative aperte al pubblico per la promozione della salute quali le edizioni annuali della "Notte europea dei ricercatori" presso l'ISS e della "Giornata nazionale della salute della donna" presso il Ministero della Salute, cui il CNSC ha dato significativo contributo. L'obiettivo è mettere a disposizione del consumatore gli strumenti per la scelta di prodotti conformi e quindi utili nella lotta alla contraffazione. Il CNSC realizza anche opuscoli informativi su prodotti di ampia diffusione quali cosmetici, tessuti, abbigliamento, calzature e accessori, sigarette elettroniche, tatuaggi, detersivi e disinfettanti. Le Figure 4 e 5, tratte da tali opuscoli, riportano alcune informazioni utili per il consumatore su come leggere l'etichetta, a dimostrazione che saper scegliere fa sempre la differenza.



Figura 3 - Il marchio C E (European Conformance Mark) e il marchio CE (China Export)

Saper scegliere fa la differenza

L'attenzione che il consumatore rivolge nella scelta di un indumento o di un accessorio, deve riguardare anche e soprattutto le informazioni poste sull'etichetta del capo. Il Regolamento REACH, in vigore dal 2007, stabilisce quali sostanze e quali composti chimici possono essere utilizzati nei processi industriali in Europa e con quali modalità.

L'ETICHETTA TESSILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 1007/2011

- **LEGGIBILE E COMPRESIBILE** (uso di caratteri di dimensioni adeguate)
- Deve contenere la **COMPOSIZIONE FIBROSA** utilizzando le denominazioni elencate nell'Al. I del Regolamento 1007/2011 (Elenco delle denominazioni delle fibre tessili)
- Deve essere (anche) in **LINGUA ITALIANA**
- I **dati percentuali di peso delle fibre devono essere in ordine decrescente**
- Indicazioni diverse da quelle obbligatorie devono essere ben distinte, in modo da non creare confusione nel consumatore

IL PRODOTTO TESSILE
SI TRATTA DI UN PRODOTTO COMPOSTO DI FIBRE TESSILI PER ALMENO L'80% DEL PESO. RIENTRANO NELLA CATEGORIA NON SOLO I CAPI D'ABBIGLIAMENTO MA ANCHE LE PARTI TESSILI USATE NEI RIVESTIMENTI.

ATTENZIONE!
OGGI NON È PIÙ POSSIBILE VENDERE PRODOTTI sprovvisti DI ETICHETTA DI COMPOSIZIONE

Come leggere l'etichetta

L'etichetta è come una carta d'identità del prodotto, indica di quali fibre/materiali è composto e dove è stato realizzato

- LE FIBRE DEVONO ESSERE ELENCAE IN PERCENTUALE E IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO
- LE DENOMINAZIONI DEVONO ESSERE SEMPRE IN LINGUA ITALIANA, NON SONO AMMESSE ABBREVIAZIONI O SIGLE
- DEVONO ESSERE RIPORTATE LE FIBRE COSÌ COME DEFINITE DA LEGGI INTERNAZIONALI
- IL CONTENUTO INFORMATIVO ETICHETTA DEVE CONTENERE:
- NOME, RAGIONE SOCIALE O MARCHIO REGISTRATO
INDIRIZZO PER CONTATTO (NO SITO WEB O MAIL
NUMERO DI TIPO, DI LOTTO, DI SERIE O ELEMENTO IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO

70% VISCOSA
20% LANA
10% SETA

Nome Azienda
Via Azienda, 1
Città
Art. N. 1234567

Figura 4 - Informazioni utili per il consumatore riguardo un prodotto tessile e su come leggerne l'etichetta.

Fonte: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore, Opuscolo "Come leggere l'etichetta dei prodotti tessili"




Saper scegliere fa la differenza

Per **prodotto cosmetico** si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano o sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti recano le seguenti indicazioni, obbligatoriamente riportate in lingua italiana per i prodotti commercializzati in Italia, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda;
- il contenuto nominale espresso in peso o in volume, con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico;
- è obbligatorio riportare «made in ...» per i prodotti fabbricati in paesi extra UE;
- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- l'elenco degli ingredienti, le impurezze in esse contenute, le sostanze ed eventuali tecniche secondarie utilizzate nella miscela, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

È necessario indicare gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali preceduti dalla dicitura «nano».

Per i prodotti da trucco commercializzati in varie sfumature di colore, possono utilizzare la stessa etichetta che riporta tutti i coloranti indifferentemente utilizzati, a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».

Ove possibile, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

La presenza di sostanze allergizzanti deve essere indicata in etichetta preceduta dalla dicitura «parfum» o «aroma».

La data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, tale data è preceduta dal simbolo qui accanto riportato o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro:»

Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto o dall'acronimo «PAO» (Period after opening), espresso dal simbolo del vasetto aperto, qui accanto riportato

Le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano), in caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull'imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio qui accanto riportato

Come leggere l'etichetta





Figura 5 - Informazioni utili per il consumatore riguardo un prodotto cosmetico e su come leggerne l'etichetta.

Fonte: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore, Opuscolo "Come leggere l'etichetta di un prodotto cosmetico"



Un altro canale di comunicazione è rappresentato dalle pubblicazioni scientifiche prodotte dal CNSC, in particolare nella serie *Rapporti ISTISAN*, edita dall'ISS, in cui è possibile trovare indicazioni pratiche per il consumatore (10-12).

Conclusioni

La contraffazione va combattuta non solo attraverso le sanzioni, indispensabili per rafforzare il sistema dei controlli a livello nazionale e internazionale, ma anche attraverso le scelte consapevoli di ciascun consumatore. A volte, per distinguere un prodotto contraffatto da uno originale basta prendere in considerazione alcuni elementi quali: il prezzo, in genere molto inferiore a quello del prodotto originale; la confezione (i giocattoli contraffatti, ad esempio, sono generalmente privi della confezione rigida in cartone che contraddistingue il prodotto originale); il marchio, simile all'originale, ma non identico.

Prima dell'acquisto si raccomanda di leggere sempre attentamente, oltre all'etichetta, anche le avvertenze, le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza perché anche un utilizzo non corretto può causare malfunzionamenti e rischi per la salute. Occorre quindi fare attenzione e ricordarsi che qualunque prodotto si compri, sia esso un giocattolo, un cosmetico o un capo d'abbigliamento, è necessario accertarsi non solo delle sue caratteristiche estetiche, qualitative e funzionali, ma anche che il prodotto non sia contraffatto. ■

Dichiarazione sui conflitti di interesse

Gli autori dichiarano che non esiste alcun potenziale conflitto di interesse o alcuna relazione di natura finanziaria o personale con persone o con organizzazioni, che possano influenzare in modo inappropriato lo svolgimento e i risultati di questo lavoro.

Riferimenti bibliografici

1. Europa. Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L11/4 del 15 gennaio 2002.
2. Italia. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". *Gazzetta Ufficiale* n. 235 - Supplemento Ordinario n. 162, 8 ottobre 2005.
3. Italia. Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 223, 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee". *Gazzetta Ufficiale* n. 274 - Supplemento Ordinario n. 215/L, 24 novembre 2009.
4. Europa. Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 396,30 dicembre 2006.
5. <https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016653:sistema-di-allerta-rapeX>
6. https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapeX/alerts/repository/content/pages/rapeX/index_en.htm
7. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1270
8. Europa. Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 342/59, 22 dicembre.2009.
9. Europa. Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 88/5, 4 aprile 2011.
10. Draisci R, D'Ilio S, Fidente RM, et al. *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/2).
11. Draisci R, Fidente RM, Mancinelli R. *Cosmetici e salute*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/24).
12. Draisci R, Brianco T, Lavalle R, et al. *Chimica, moda e salute*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporti ISTISAN 20/10).